

Assessorato Finanze, Attività produttive, Artigianato e Politiche del lavoro
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4122 in data 27-07-2018

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA L. R. N. 13/2015, ALL'IMPRESA "MEYES S.R.L." DI VALSAVARENCHÉ E ALL'IMPRESA "DEVAL S.P.A." DI AOSTA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO, RISPETTIVAMENTE, DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SULL'ACQUEDOTTO CONSORTILE DELLA VALSAVARENCHÉ, IN LOC. PRO ARNY, E DELLA LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO STESSO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE (LINEA 807) NONCHÉ PER I CONSEGUENTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE MT DI DEVAL A SERVIZIO DELLE FRAZIONI CRÉTON E TIGNET, NEL COMUNE DI VALSAVARENCHÉ.

Il Coordinatore in vacanza del Dirigente Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), e in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 19 aprile 2018 l'Impresa "Meyes S.r.l." di Valsavarenche, Partita I.V.A. 01037950076, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico alimentato dall'acquedotto consortile della Valsavarenche in loc. Pro Arny, comprendente la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dal fabbricato di centrale alla cabina di consegna da allestire all'interno del fabbricato di centrale stesso, e per i conseguenti interventi di adeguamento della rete MT di Deval a servizio delle frazioni Créton e Tignet del Comune di Valsavarenche;

considerato che con nota prot. n. 4476 in data 8 maggio 2018 è stata comunicata all'Impresa proponente, in ottemperanza al punto 14.4 del decreto interministeriale 10 settembre 2010, l'improcedibilità della richiesta di autorizzazione per mancanza della documentazione prescritta;

considerato che, a seguito delle integrazioni presentate in data 21 maggio 2018, con nota prot. n. 4978 del 23 maggio 2018 è stato comunicato all'Impresa proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007;

dato atto che, ai sensi della l.r. 8/2011, con nota prot. n. 4966 del 23 maggio 2018 e n. 5023 del 24 maggio 2018, è stata chiesta la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione, rispettivamente all'albo pretorio del Comune di Valsavarenche e sul Bollettino ufficiale della Regione, e che nei termini prescritti non sono pervenute osservazioni;

dato atto che con nota prot. n. 5102 in data 29 maggio 2018 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per l'esame della richiesta di cui sopra;

considerato che con nota prot. n. 679 del 23 gennaio 2017, il Dirigente della Struttura pianificazione e valutazione ambientale, ha comunicato di ritenere il progetto dell'impianto non sottoponibile alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale in quanto il progetto non supera il limite quantitativo previsto dall'Allegato B, comma 7, lettera d) della l.r. 12/2009 (così come modificata dalla l.r. 13/2015);

richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 131 in data 5 marzo 2018, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1513 del 6 novembre 2017,

relativo alla subconcessione, sino al 24 gennaio 2029, di derivazione d'acqua dall'acquedotto consortile della Valsavarenche, in loc. Grand Clapey del Comune di Valsavarenche, per la produzione di energia elettrica, sul salto di metri 173,00, di una potenza nominale media annua di kW 106,00;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 15 giugno 2018, nel quale è stato espresso parere positivo subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica alla scadenza dei termini di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio comunale e sul Bollettino Ufficiale Regionale, alla predisposizione delle integrazioni progettuali richieste e alla revisione del parere da parte dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;

preso atto della nota prot. n. 13611 in data 15 giugno 2018, pervenuta successivamente alla Conferenza di servizi summenzionata, con la quale la Struttura forestazione e sentieristica ha espresso un parere positivo, con prescrizioni, alla realizzazione dei lavori in progetto;

preso atto della nota pervenuta in data 25 giugno 2018, con la quale l'Impresa proponente ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi;

preso atto che le integrazioni di cui sopra sono state valutate positivamente dal Dirigente della Struttura affari generali, demanio e risorse idriche;

preso atto della nota prot. n. 1875 del 25 giugno 2018 con la quale l'Impresa "Deval S.p.A." di Aosta, a seguito del parere positivo espresso dalla Conferenza di servizi riunitasi in data 15 giugno 2018, ha chiesto all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di rivedere il parere espresso in data 8 giugno 2018 particolarmente restrittivo in merito agli interventi di sistemazione delle linee elettriche presenti in fraz. Creton, del Comune di Valsavarenche, ma non previsti dal preventivo di connessione dell'impianto alla rete elettrica;

preso atto della nota prot. n. 2895 del 20 luglio 2018, con la quale l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha autorizzato l'esecuzione dei lavori in progetto entro il termine di anni cinque a condizione che la nuova grondaia, sul lato ovest del fabbricato di centrale, sia realizzata in rame;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV, che sarà denominata "Linea 807", dal fabbricato di centrale alla cabina di consegna da allestire all'interno del fabbricato di centrale stesso, denominata "Creton" nonché i conseguenti interventi di adeguamento della rete MT di Deval a servizio delle frazioni Créton e Tignet del Comune di Valsavarenche, sono parte integrante della richiesta di autorizzazione unica di cui all'oggetto e saranno realizzati ed eserciti dall'Impresa "Deval S.p.A." di Aosta;

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente;

preso atto che la stima dei costi di smantellamento delle opere elettromeccaniche riportata nell'elaborato progettuale denominato "Relazione dismissione" riporta un importo pari a zero;

preso atto che il Comune di Valsavarenche, proprietario del fabbricato all'interno del quale è previsto il posizionamento della turbina, ha convenuto sulla stima predetta e non ha ritenuto di dover chiedere ulteriori garanzie;

dato atto che, come indicato negli elaborati progettuali, nell'impianto in oggetto è prevista l'utilizzazione di una turbina Pelton ad asse orizzontale ad un getto corredata da valvola di a sfera di sicurezza all'entrata e accoppiata direttamente con i generatori asincroni con potenza nominale pari a 175 kW;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25 ottobre 2017, concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 16 novembre 2017, a modificazione della DGR 476/2017;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1563 del 13 novembre 2017 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative,,

DECIDE

1. di concedere all'Impresa "Meyes S.r.l." di Valsavarenche, Partita I.V.A. 01037950076, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico alimentato dall'acquedotto consortile della Valsavarenche in loc. Pro Arny del Comune di Valsavarenche, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nella riunione del 15 giugno 2018;

2. di concedere all'Impresa "Deval S.p.A." di Aosta, secondo quanto previsto dal punto 3 del d.m. 10 settembre 2010, l'autorizzazione per la costruzione della linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV, denominata "Linea 807", dal fabbricato di centrale alla cabina di consegna da allestire all'interno del fabbricato di centrale stesso, e per i conseguenti interventi di adeguamento della rete MT di Deval a servizio delle frazioni Créton e Tignet del Comune di Valsavarenche
3. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate con decreto del Presidente della Regione n. 131/2018, relativo alla subconcessione di derivazione delle acque;
 - c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - il materiale di risulta dello scavo dovrà essere adeguatamente reimpiegato in loco e sistemato in modo da non costituire danno di natura idrogeologica, l'eventuale materiale in eccesso dovrà essere smaltito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di rifiuti,
 - al termine dei lavori, i terreni interessati dovranno risultare convenientemente raccordati a quelli limitrofi, livellati ed inerbiti con specie erbacee, arbustive e/o arboree autoctone idonee al sito e armonizzate con l'ambiente circostante;
 - le Imprese autorizzate dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse delle polveri, in particolare nelle operazioni di demolizione, movimentazione, scarico e stoccaggio dei materiali, e provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - dovranno essere rispettate le caratteristiche costruttive della centralina ed in particolare l'attenuazione acustica dovuta all'involucro, ai suoi serramenti ed alle bocchette di ventilazione;
 - dovrà essere prestata particolare attenzione nella scelta dei componenti vetrati considerando attentamente la necessità di collocare eventuali griglie di aerazione, condotti di estrazione o simili;
 - dovrà essere evitato il più possibile il collegamento diretto tra gli organi meccanici e l'ambiente esterno per cui il canale di scarico dovrà prevedersi sifonato e i serramenti dovranno essere mantenuti chiusi;
 - la turbina che verrà installata dovrà avere le caratteristiche acustiche uguali o più performanti di quelle previste in progetto e riportate nei calcoli;
 - la nuova grondaia prevista sul alto ovest del fabbricato di centrale dovrà essere realizzata in rame;
 - per la realizzazione degli intervento interferenti con la strada regionale n. 23 della Valsavarenche, quali la tesatura nel passacavo esistente e l'eliminazione del palo con trasformatore MT, l'Impresa autorizzata dovrà inoltrare la domanda di

concessione così come previsto dalla L.R. 26/2006 e rispettare le seguenti prescrizioni:

- il libero transito dovrà essere garantito durante l'esecuzione dei lavori. Ove non fosse possibile, dimostrandone l'assoluta necessità, l'Impresa autorizzata dovrà richiedere l'emissione di specifica ordinanza per la chiusura temporanea al traffico della strada interessata e/o per l'installazione dell'impianto semaforico finalizzato alla regolazione del traffico con senso unico alternato. La relativa richiesta dovrà pervenire alla Struttura Viabilità almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori;
 - le caratteristiche della sagoma stradale non dovranno subire alterazioni e la stabilità del corpo stradale dovrà essere garantita nel tempo. Se nonostante tutte le cautele e le norme di legge adottate, dovessero verificarsi cedimenti o deformazioni del corpo stradale regionale, l'Impresa autorizzata sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno;
 - la Struttura Viabilità non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni e disagi derivanti dall'espletamento del servizio sgombero neve;
 - con l'esecuzione dell'intervento si dovrà provvedere affinché le acque meteoriche provenienti dai terreni limitrofi vengano regolarmente smaltite e non vadano a riversarsi sulla sede stradale;
 - non dovranno essere realizzati nuovi pozzetti sulla sede della strada regionale n. 23 della Valsavarenche;
 - prima dell'inizio dei lavori le Imprese autorizzate dovranno comunicare al Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, la modifica dell'attraversamento del torrente Savara da parte della linea elettrica, al fine di aggiornare la concessione di occupazione demaniale;
- d. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l'Impresa autorizzata assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale e i Comuni di Introd, Valsavarenche e Villeneuve da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- e. l'inizio dei lavori deve essere effettuato entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione e l'ultimazione degli stessi deve avvenire entro cinque anni;
- f. i termini di cui alla lettera e. possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per comprovati motivi, nei casi di sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'Impresa autorizzata;
- g. relativamente alla realizzazione delle opere, l'autorizzazione ha durata quinquennale e, relativamente all'esercizio dell'impianto, ha durata pari a quella della subconcessione di derivazione d'acqua e pertanto fino al 24 gennaio 2029;

- h. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l'Impresa autorizzata dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili;
- i. qualora l'Impresa autorizzata intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- j. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'Impresa autorizzata è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- k. prima dell'inizio dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà consegnare una copia cartacea del progetto autorizzato alla Stazione forestale di Villeneuve;
- l. è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di comunicare al Comune di Valsavarenche, alla Stazione forestale di Villeneuve, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- m. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'Impresa autorizzata dovrà procedere alla prescritta denuncia presso il Comune di Valsavarenche ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- n. l'Impresa autorizzata dovrà comunicare alla Struttura affari generali, demanio e risorse idriche e alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili la data di primo parallelo con la rete elettrica;
- o. l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla Struttura affari generali, demanio e risorse idriche, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, la documentazione fotografica richiesta dal Gestore Servizi Energetici ai fini del riconoscimento degli incentivi, nonché quella relativa alla sistemazione definitiva delle aree;
- p. l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria, all'ARPA e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti e delle opere accessorie oggetto di intervento, nonché la dichiarazione di cui all'art. 11, comma 7, della l.r. 8/2011;
- q. l'Impresa autorizzata dovrà provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;
- r. l'entrata in esercizio dell'impianto è subordinata al conseguimento del certificato di agibilità per i manufatti assoggettati alla l.r. 30 gennaio 2017, n. 1 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
- s. l'autorizzazione definitiva all'esercizio delle linee elettriche di connessione sarà rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della l.r. 8/2011; le Imprese autorizzate dovranno eseguire, anche durante l'esercizio medesimo, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento, nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi;

- t. il presente provvedimento è trasmesso all'Impresa autorizzata, ai Comuni di Introd, Valsavarenche e Villeneuve, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Villeneuve e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
4. di dare atto che:
 - a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro l'Impresa autorizzata trasmetterà al Comune di Valsavarenche la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, l'Impresa autorizzata, dovrà consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
 5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Stefano Marcias

Il Coordinatore
ing. Tamara Cappellari
in vacanza del Dirigente
Risparmio energetico
e sviluppo fonti rinnovabili

TAMARA CAPPELLARI

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 28/07/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO